



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Ufficio Scolastico Regionale Lombardia
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. GRAMSCI" - Lodi Vecchio
Piazza S. Giovanni da Lodi Antica, 4 - 26855 Lodi Vecchio (LO)
Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di I Grado
Cod. Mecc. LOIC80300E Cod. Univoco UFGMXG C.F. 92532000152
Tel. 0371-752792
PEC: loic80300e@pec.istruzione.it - mail: loic80300e@istruzione.it
Sito web: <https://scuolalodivecchio.edu.it/>



Vedi segnatura

Lodi Vecchio, 13 Giugno 2024

Spett. Dotti. Marenzi Luigi

CIG: B214570177

OGGETTO: RINNOVO CONTRATTO PER L'ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08

l'Istituto Comprensivo A. Gramsci; Piazza S. Giovanni da Lodi Antica, 4 26855 Lodi Vecchio (LO) rappresentato dal Dott. Monti Gabriele, in qualità di Dirigente Scolastico, legale rappresentante, Responsabile del Procedimento e Titolare del Trattamento dei dati,

e

il Dott. MARENZI Luigi, nato a Voghera (PV) il 18/01/1959, C.F. MRNLGU59A109V, residente a Pavia, cap. 27100, in Via Morazzone, 6

PREMESSE

VISTO l'articolo 18 comma 1 lettera "a" del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 il quale stabilisce, tra gli obblighi del datore di lavoro quello di nominare il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso;

VISTA la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione N. 119, del 29 Aprile 1999 - la quale dispone che la sorveglianza sanitaria deve essere assicurata esclusivamente nei casi di attività lavorative rischiose (di cui agli articoli 33, 34 e 35 del D.P.R. 303/56 e D.M. 5 Settembre 1994) e a tal fine, il Dirigente Scolastico, effettuata la valutazione dei rischi, nomina il Medico Competente;

VISTO l'articolo 282 del D. Lgs 291/94 – testo Unico della scuola in materia di aggiornamento culturale del personale scolastico ed educativo in relazione alla prevenzione e tutela sanitaria;

CONSIDERATO che in seguito all'esito della Valutazione dei Rischi si rende necessario la nomina del medico competente previsto dal D.Lgs.vo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che sulla base di quanto riportato nel documento di valutazione dei rischi, il personale amministrativo e ausiliario è sottoposto alla sorveglianza sanitaria;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 "Codice degli appalti";

RITENUTO di dover procedere alla nomina urgente del medico specialista avente titolo per assumere l'incarico di Medico Competente dell'Istituto, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/08;

RILEVATA la disponibilità del Dott. Marenzi Luigi, in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 81/08;

si conviene e stipula

il seguente contratto di prestazione d'opera per le attività di sorveglianza sanitaria del medico competente, ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Art. 1 Indicazioni generali

Le premesse e quanto previsto dal bando sono da considerarsi parte integrante del presente contratto.

Art. 2 Incarico

L'Istituto incarica il Dott. MARENZI Luigi a svolgere la funzione di medico competente, il quale dichiara di accettare

Firmato digitalmente da GABRIELE MONTI

l'incarico e di svolgere tale compito secondo le direttive stabilite dalla Legge.

Art. 3 Obblighi del medico competente.

L'opera del medico competente si esplicherà secondo quanto previsto dagli art.25 e 41 del D. Lgs. 81/08, ed in particolare egli effettuerà la sorveglianza sanitaria che si articolerà:

- A) in accertamenti sanitari preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni alla mansione e alla quale i lavoratori saranno destinati, con l'obiettivo di valutare l'idoneità lavorativa specifica;
- B) accertamenti periodici per controllare la persistenza di uno stato di salute psico-fisica dei lavoratori compatibile con il mantenimento di tale condizione di idoneità

Saranno inoltre compiti del medico competente:

- a) garantire l'effettuazione delle visite mediche preventive e con la periodicità prevista dalle leggi vigenti,
- b) far effettuare ai lavoratori esposti gli esami chimico-clinici e tossicologici e gli accertamenti previsti dalle leggi vigenti,
- c) istituire, compilare ed aggiornare la cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria,
- d) compilare e aggiornare ove del caso i registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici,
- e) informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e rilasciare copia a richiesta della documentazione sanitaria,
- f) informare il Datore di Lavoro e l'RSPP della situazione epidemiologica dell'Istituto,
- g) partecipare alla riunione periodica della sicurezza,
- h) effettuare sopralluoghi negli ambienti di lavoro congiuntamente al RSPP,
- i) fare indagini ambientali per valutare il rischio a cui sono esposti i lavoratori,
- j) collaborare alla valutazione dei rischi per quanto è di sua competenza
- k) effettuare visite mediche su richiesta del lavoratore, qualora tale visita sia ricollegabile ai rischi professionale o alle sue condizioni di salute,
- l) collaborare alla predisposizione del servizio di primo soccorso della Scuola,
- m) collaborare all'attività di informazione e formazione dei lavoratori, per quanto di sua competenza, sia per la prevenzione dei rischi specifici, sia per l'addestramento dei lavoratori designati alla gestione dell'emergenza,
- n) promuovere campagne di sensibilizzazione e partecipazione dei lavoratori a programmi di promozione della salute,
- o) curare i collegamenti a cooperare, ove del caso, con gli Organismi territoriali preposti alla vigilanza,
- p) ad istituire ed aggiornare, ove del caso, i registri degli esposti ai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici, cancerogeni e biologici.

Art. 4 Obblighi dell'Istituto.

L'Istituto per quanto di sua competenza, provvederà:

- a) ad informare il medico competente relativamente all'organizzazione dell'Istituto, ai processi tecnologici ed ai rischi connessi al ciclo lavorativo, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 28 del D. Lgs. 81/08, ed i suoi periodici aggiornamenti,
- b) a fornire al medico competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali e ad aggiornarlo con sollecitudine,
- c) a fornire al medico competente i dati previsti dall'art.18, comma 2 del D.Lgs 81/08 (infortuni, malattie professionali, etc.)
- d) a seguire le modalità di adempimento agli obblighi di informazione e formazione stabilite, per quanto di sua competenza,
- e) ad assistere, direttamente e o tramite l'RSPP, il medico competente durante lo svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro,
- f) a custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio,
- g) ad organizzare la riunione periodica di sicurezza preavvisando il medico competente con almeno 7 (sette) giorni di anticipo,

- h) a fornire con tempestività al medico competente i risultati del controllo dell'esposizione ambientale dei lavoratori,
- i) ad informare il medico competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio sul lavoro intervenuti nel periodo intercorrente fra gli accertamenti sanitari periodici,
- j) ad informare il medico competente di eventuali controlli effettuati dall'Organismo di Vigilanza, ed a porre alla sua attenzione l'eventuale verbale di ispezione rilasciato.

Art. 5 Sede e modalità di svolgimento.

L'incarico di medico competente si intende riferito a tutte le sedi dell'IC Gramsci di Lodi Vecchio (LO).

Il medico competente svolgerà l'attività libero-professionale di cui sopra nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno concordati con l'Istituto comunque nel rispetto delle periodicità programmate ed in armonia con la normativa vigente e con il D.Lgs. 81/08.

Il medico competente è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute inerenti il suo incarico.

L'incarico di cui al presente punto, per le sue specifiche caratteristiche, verrà svolto dal medico competente in qualità di libero professionista, non comporterà alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario e, così come esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, non comporterà nessun rapporto di lavoro subordinato.

Art. 6 Compensi

Per l'attività svolta dal medico competente sarà corrisposto il compenso lordo annuo di **€ 300,00 (euro trecento/00)** comprensivi di ritenuta di acconto, da liquidarsi, previa emissione di regolare fattura elettronica, al termine della prestazione annuale.

Il compenso comprende:

- l'incarico annuale di medico competente, comprensivo di relazione annuale, partecipazione alla riunione periodica, consulenze varie ed eventuali altre riunioni su richiesta, che dovessero ritenersi necessarie;
- trasmissione dei dati anonimi e collettivi inerenti la sorveglianza sanitaria svolta agli organi di competenza.

Per quanto concerne le prestazioni relative al personale (visite mediche al personale scolastico) si specifica che il personale da sottoporre a visita medica è suddiviso come segue:

- n. 14 Collaboratori scolastici
- n. 5 Assistenti Amministrativi
- n. 1 DSGA

Il compenso spettante al professionista per visite/test viene suddiviso come segue: € 40,00/cad per le visite mediche, € 20,00/cad. per visitotest assistenti amministrativi e € 15,00/cad. per spirometrie collaboratori scolastici.

Tutti i compensi sono da considerarsi al lordo di qualsiasi onere e ritenuta.

Si specifica che le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, sulla base del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono esenti da IVA ai sensi dell'art.6 della legge n.133 del 1999 (risoluzione 18/09/2003 n.181/E – Agenzia delle Entrate) – codice univoco dell'Ufficio: **UFGMXG**

Art. 7 Durata

Il presente contratto avrà la durata di anni 1 (uno), produrrà i suoi effetti dal 11/09/2024 e terminerà il 10/09/2025. Non è ammesso il tacito rinnovo.

Art. 8 Risoluzione

L'Istituto, in caso di risoluzione del contratto per inadempienza contrattuale del committente ha diritto al risarcimento del danno conseguente. Il Medico Competente può recedere dal presente contratto dando disdetta motivata per iscritto. Qualora il recesso unilaterale non sia motivato e/o le motivazioni siano infondate, il recesso rientra fra le inadempienze contrattuali.

Art. 9 – Recesso

L'Istituto Scolastico si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al prestatore d'opera il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

Art. 10 Foro competente

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.

In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

In caso di controversie il foro competente è quello di Lodi.

Art. 11 – Proprietà, riservatezza dei risultati

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Istituto Scolastico. Pertanto il prestatore d'opera non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dell'Istituto Scolastico ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Istituto Scolastico.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

Art. 12 - Responsabilità

Il prestatore assume l'onere di stipulare, a proprie spese, apposita polizza assicurativa contro gli infortuni che dovesse subire presso le strutture dell'Istituto Scolastico; il medesimo solleva l'Istituto Scolastico da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento dell'incarico.

Art. 13 – Tutela dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati, detto anche brevemente GDPR), i dati forniti dal prestatore d'opera saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza e di sicurezza, finalizzati ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerente il proprio rapporto di lavoro.

Titolare del Trattamento dei dati personali è l'I.C. "Gramsci" di Lodi Vecchio (Lo), che ha personalità giuridica e autonoma ed è legalmente rappresentato dal Dirigente scolastico Dott. Gabriele Monti.

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il prestatore d'opera è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR).

Il Medico competente
Dott. Luigi Marezni

Il Dirigente Scolastico
Dott. Monti Gabriele

Documento firmato digitalmente
Ai sensi del CAD e normativa connessa